

organizzative". (art. 3, comma 1 l. 210 del 1992). Nel successivo comma 1 bis la garanzia di riservatezza viene estesa a "*chiunque nell'esercizio delle proprie funzioni venga a conoscenza*" di persone danneggiate da complicità di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. La norma si riferisce specificamente a tutti i soggetti che siano coinvolti per le funzioni svolte, dal titolare del trattamento dei dati (La USL), nell'istruzione e valutazione dell'istanza ed impone ad essi di rispettare il segreto d'ufficio e di adottare, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona interessata.

L'introduzione di una disciplina così puntuale in ordine alla tutela della riservatezza, non limitata all'affermazione del diritto, ma diretta in modo specifico ad imporre operativamente le cautele necessarie al titolare del trattamento ed a coloro che in ragione delle funzioni svolte ne vengano a conoscenza e a loro volta attuino il "trattamento" dei dati, non si rinviene nella formulazione originaria della norma risultando introdotto dopo l'entrata in vigore della prima disciplina normativa organica della tutela dei dati personali avvenuta con il d.lgs.n. 675 del 1996. Il legislatore richiede "modalità organizzative" ovvero condotte positivamente rivolte a tutelare la riservatezza dei dati anche all'interno dell'articolazione strutturale e funzionale del soggetto pubblico, non limitandosi ad un richiamo alla non divulgabilità all'esterno dei dati conosciuti ed oggetto di trattamento.

Non se ne deve, conseguentemente, trascurare l'influenza ermeneutica nell'esame delle norme del d.lgs n. 196 del 2003, direttamente disciplinanti la fattispecie dedotta nel presente giudizio ed oggetto del contrasto di giurisprudenza illustrato nella parte narrativa della presente pronuncia.

11. E' utile precisare, preliminarmente, la collocazione delle norme nell'assetto sistematico del decreto legislativo. Esse si rinvengono nel capo II dal significativo titolo "regole ulteriori per i soggetti pubblici" che segue al capo I riguardante le "regole generali per il trattamento dei dati". Entrambi i capi sono contenuti nel Titolo III che reca le "regole per tutti i trattamenti". La ripartizione normativa illustrata evidenzia la peculiarità del trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici e definisce l'ambito di derogabilità della regola generale del consenso dell'interessato al trattamento (artt. 7 - 10 d.lgs n. 196 del 2003).

L'at. 18 contiene le regole generali. Il trattamento dei dati personali è consentito ai soggetti pubblici solo nell'esercizio delle funzioni istituzionali ma devono essere osservati i presupposti ed i limiti previsti dal Codice (d.lgs n. 196 del 2003), dalla legge e dai regolamenti anche in relazione alla diversa natura dei dati. Entro questo duplice perimetro conformativo non è necessario il consenso dell'interessato.

Come indicato dalla norma di carattere generale, sopra esaminata, le disposizioni successive contengono una disciplina di dettaglio in ordine ai presupposti ed alle modalità di trattamento delle varie tipologie di dati. Per quanto riguarda specificamente i dati sensibili, l'art. 20 stabilisce che il trattamento dei dati sensibili da parte di un soggetto pubblico deve essere autorizzato da una espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. Ove la norma non contenga l'indicazione delle tipologie di dati da trattare e delle operazioni eseguibili ma individui il rilevante interesse pubblico posto a base del trattamento dei dati, è necessario che le specificazioni mancanti siano contenute in un atto regolamentare, adottato in conformità al parere del Garante. Ove neanche la finalità d'interesse pubblico sia espressa

nella norma di legge, i soggetti pubblici possono chiedere al Garante l'individuazione delle attività che perseguano tali finalità e devono provvedere ad identificare e rendere pubblici i tipi di dati oggetto di trattamento. Sia nella prima che nella seconda ipotesi devono essere rispettate le modalità indicate nel successivo art. 22.

Come può agevolmente ricavarsi dall'esame dell'art. 20, il trattamento dei dati sensibili senza il consenso dell'interessato richiede che anche la predeterminazione normativa dei requisiti oggettivi entro i quali è consentito il predetto trattamento sia molto più specifica che per i dati personali non qualificabili come sensibili. Nessuna delle condizioni previste in via generale dall'art. 18 può essere desunta implicitamente dalle funzioni istituzionali del soggetto pubblico. E' necessario, invece, che sia la funzione istituzionale che le tipologie dei dati vengano individuate preventivamente e per quanto riguarda i tipi di dati anche rese pubbliche mediante atti normativi regolamentari assunti con la partecipazione vincolante del Garante. Il trattamento dei dati personali sensibili è rigidamente conformato dalle norme legislative e regolamentari che disciplinano in modo espresso i requisiti indefettibilmente richiesti.

Così come non può essere desunto implicitamente il consenso al trattamento dei dati sensibili da condotte diverse dall'adesione espressa dell'interessato, del pari la riserva di legge che giustifica il trattamento dei dati stessi da parte dei soggetti pubblici deve essere esplicita sia in ordine al rilevante interesse pubblico che alla predeterminazione dei dati trattabili, essendo altrimenti insufficiente a conferire, anche nell'ambito delle funzioni istituzionali del soggetto pubblico, il potere di trattare i dati sensibili senza il consenso dell'interessato.

Nella specie non è contestato che la regione Campania agisca non solo all'interno delle proprie attribuzioni istituzionali ma anche per

una specifica finalità d'interesse pubblico direttamente desumibile dalla l. n. 210 del 1992.

L'art. 22 che detta i principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, determina le "modalità organizzative" mediante le quali i dati in questione possono essere trattati, completando la disciplina legislativa relativa al trattamento di tali dati con le prescrizioni relative al "come" procedere tutelando la riservatezza degli interessati.

In linea generale nel primo comma viene prescritto che i soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili secondo modalità volta a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato (art. 22, comma 1). L'uso del predicato "conformano" richiama ed impone, al pari delle indicazioni normative sopra illustrate, condotte positivamente e specificamente rivolte alla protezione dei dati sensibili. Seguono le indicazioni di contenenza nel trattamento dei dati sensibili da limitarsi, se se ne deve escludere la forma anonima, a quelli strettamente indispensabili alle finalità istituzionali da attuare (art. 22, commi 3 e 5), con divieto di utilizzazione di quelli superflui.

All'interno di questo rigoroso reticolo di regole di comportamento positivo si collocano le prescrizioni di centrale rilievo per l'esame delle questioni dedotte nel presente giudizio.

11.1 Nel comma 6 e nel comma 7 dell'art. 22 viene espressamente imposto ai soggetti pubblici di trattare i dati relativi alla salute delle persone *"con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessita"*.


Al riguardo deve rilevarsi che non è condivisibile l'interpretazione riduttiva che fornisce della norma la sentenza n. 10815 del 2015.

L'obbligo della cifratura o della criptatura non è limitato agli elenchi contenuti in elenchi, registri o banche dati, tenute con l'ausilio di strumenti elettronici, così come indicato nel comma 6 dell'art. 22 ma si estende a tutte le modalità di raccolta dei dati anche meramente cartacee come si ricava dalla più puntuale indicazione contenuta nel successivo comma 7, specificamente diretta ai dati sensibili relativi alla salute. In questa disposizione si precisa, infatti, che essi sono trattati con le modalità di cui al comma 6 (che richiede la cifratura o criptatura come illustrato) *"anche quando sono tenuti in elenchi, registri, o banche di dati senza l'usilio di strumenti elettronici"*.

Il comma 8 contiene la norma di chiusura e stabilisce che i dati sensibili relative alla salute non possono essere diffusi.

Il quadro delineato evidenzia come il trattamento dei dati sensibili relativi alla salute deve indefettibilmente conformarsi a tutte le prescrizioni indicate nell'art. 22 e che si tratta di prescrizioni di natura inderogabile le quali non possono essere violate neanche ove non se ravvisi in concreto l'utilità o la necessità, essendo il sistema legislativo integrato di protezione dei dati sensibili ispirato al principio della massima limitazione possibile della circolazione e diffusione degli stessi senza il consenso dell'interessato. La tendenziale assolutezza del principio e la rigorosa definizione del perimetro autorizzatorio al trattamento di tali dati da parte dei soggetti pubblici induce ad escludere che residui in capo ai titolari, individuati ex art. 18 e seguenti del d.lgs n. 196 del 2003, alcun potere discrezionale in ordine all'adempimento delle prescrizioni normative relative al trattamento. L'art. 22 ne impone la continenza e la criptatura o cifratura, senza alcun margine di apprezzamento relativo alla efficacia dello strumento in ordine al concreto uso del dato.

12. Non può, pertanto, che darsi continuità all'orientamento espresso dalla sentenza della prima sezione civile n. 10947 del 2014, e ritenere che la regione Campania fosse tenuta in ogni operazione qualificabile



come trattamento dei dati, ex art. 4, lettera a), del d.lgs n. 196 del 2003, ad osservare le prescrizioni puntuali contenute nell'art. 22 sesto comma e, conseguentemente ad adottare *tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessita*. Non soltanto la trasmissione mediante comunicazione (come nella specie) o diffusione dei dati relativi alla salute ma anche la raccolta, la conservazione e l'estrazione e selezione degli stessi deve avvenire mediante codici cifrati e criptati per impedirne la potenzialità diffusiva, limitando l'identificazione degli interessati alle operazioni strettamente necessarie allo scopo finale dell'erogazione dell'indennità.

13. Tale orientamento, coerente con la lettera e la ratio della disciplina legislativa esaminata, non è in contrasto con gli obblighi di trasparenza posti a carico della pubblica amministrazione nell'allocazione e distribuzione delle risorse finanziarie ai quali i soggetti pubblici sono tenuti nei confronti degli organi di controllo, nei confronti dei terzi interessati e più in generale verso i cittadini e gli utenti perché i beneficiari dell'indennità sono identificabili per *relationem* per mezzo dei codici cifrati o criptati limitatamente però a ciò che è strettamente necessario a provvedere alle erogazioni ed a rispettare gli altri obblighi normativi ed istituzionali. All'interno delle articolazioni organizzative del soggetto pubblico le operazioni di trattamento dei dati, ovvero la conservazione, l'estrazione e la selezione di essi devono avvenire mediante tecniche che non consentano l'individuazione del soggetto o escludano il collegamento degli elementi identificativi soggettivi con il dato relativo alla salute. Le operazioni di trasmissione e comunicazione, infine, devono essere corredate delle medesime cautele in considerazione della maggiore

esposizione al rischio della conoscenza non consentita dei dati in questione in queste specifiche tipologie di trattamento.

14. La soluzione adottata in ordine al soggetto pubblico titolare del trattamento, deve essere estesa anche all'istituto bancario, anch'esso qualificabile, come già illustrato, quale titolare del trattamento, in quanto tenuto alla raccolta, conservazione e comunicazione agli interessati dei dati medesimi.

14.1. Al riguardo, deve rilevarsi preliminarmente che il regime derogatorio contenuto nell'art. 18 e ss. del d.lgs n. 196 del 2003 non trova diretta applicazione nei confronti dell'istituto bancario, trattandosi di persona giuridica di diritto privato. Non incide su tale qualificazione e sul regime giuridico applicabile il fatto che l'accredito dell'indennità costituisca la fase finale di un procedimento a formazione progressiva volto alla realizzazione di una finalità di rilevante interesse pubblico.

14.2 Il d.lgs n. 196 del 2003 contiene, infatti, un'autonoma regolamentazione per i soggetti privati e gli enti pubblici economici nel capo III, del titolo III (artt. da 23 a 27) notevolmente diversa da quella contenuta nel capo II e riferita ai soggetti pubblici.

Nell'art. 23 è contenuta la regola generale della necessità del consenso espresso dell'interessato reso per iscritto se relativo a dati sensibili ed avente ad oggetto la chiara individuazione della o delle tipologie di trattamento.

L'art. 24 esclude la necessità del consenso per adempiere ad obblighi normativi o contrattuali o in altre ipotesi elencate dalla norma ma non riguardanti i dati sensibili. Per questi ultimi, l'art. 26 richiede sempre il consenso scritto dell'interessato e l'autorizzazione preventiva del Garante (art. 26, comma 1). Il comma 4 della norma prevede un elenco di attività per le quali, ferma la previa autorizzazione del Garante, non è necessario lo specifico consenso scritto. Nella sentenza n.10280 del 2015 e nella prospettazione difensiva delle parti

controrricorrenti si è ritenuta applicabile alla fattispecie dedotta nel presente giudizio la deroga prevista nella lettera d) del comma 4 dell'art. 26, inferendo dalla non necessità del consenso la superfluità della cifratura o criptatura. La disposizione invocata fa riferimento al trattamento dei dati sensibili necessario per l'adempimento di obblighi normativi riguardanti *"la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza"*.

14.3 Al riguardo, pur rientrando l'indennità in oggetto nelle prestazioni in senso lato previdenziali ed assistenziali, deve ritenersi ai fini dell'applicabilità della norma, la necessità che vi sia un nesso funzionale con il rapporto di lavoro come si rileva dalla esegesi testuale della norma.

La prestazione derivante dall'applicabilità della legge n. 210 del 1992 è estranea al complesso di obblighi e benefici che derivano dal rapporto di lavoro. Con riferimento ai dati sensibili ad essa riconducibili, è necessario in linea generale il consenso espresso dell'interessato ex art. 26 comma 1.

14.4 Peraltro, pur volendo ritenere autonomo il riferimento alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, deve escludersi che l'istituto bancario non sia tenuto al trattamento dei dati in modo da occultarne la riconoscibilità all'interno della propria struttura organizzativa, oltre che nella eventuale trasmissione a soggetti determinati o nella diffusione.

15. L'interpretazione sistematica delle norme di protezione dei dati sensibili, contenute nel d.lgs n. 196 del 2003, porta ad escludere che le cautele poste a carico del soggetto pubblico non debbano essere applicate anche ai soggetti privati cui i dati siano trasmessi in virtù di un obbligo legale o di un vincolo contrattuale, al fine di completare il procedimento di riconoscimento ed erogazione dell'indennità. Diversamente ragionando si determinerebbe un vulnus privo di

ragionevolezza in ordine al trattamento dei dati nella fase, successiva alla trasmissione di essi all'istituto bancario, caratterizzata dal potenziale aumento del numero dei soggetti che ne possono venire a contatto. Le cautele della cifratura e della criptatura sono finalizzate proprio ad evitare la conoscenza dei dati sensibili attinenti alla salute da parte di soggetti che ne possano venire a contatto per l'inclusione nelle organizzazioni complesse titolari del trattamento e, conseguentemente possano estrarli, selezionarli, farne uso e diffonderne il contenuto. Il legislatore sia nel d.lgs n. 196 del 2003, in linea generale, che nella l. n. 210 del 1992, ha voluto cercare di limitare al massimo il pericolo connesso alla conoscenza dei dati relativi alla salute in quanto "super sensibili", indicando modalità di trattamento che nascondano l'identificazione dei soggetti portatori di patologie fisiche o psichiche salvo che per l'esecuzione dell'attività inevitabilmente necessaria alla realizzazione della finalità d'interesse pubblico o per l'adempimento degli obblighi contrattualmente assunti.

15.1 Al riguardo anche l'autorizzazione del Garante n. 5 del 2009, avente ad oggetto le modalità di trattamento dei dati sensibili senza il consenso dell'interessato da parte delle imprese bancarie per l'attuazione degli obblighi contrattuali assunti, prescrive preventivamente che *"prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'art. 3 del Codice"*.

Nel punto n. 2, del Capo VI, dell'Autorizzazione del Garante sopra indicata, riguardante le "prescrizioni comuni a tutti i trattamenti" viene infine prescritto che il trattamento dei dati sensibili deve essere

effettuato con operazioni nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto alle finalità perseguite, dovendosi altresì rispettare quanto stabilito nell'Autorizzazione n. 2 del 2009. Quest'ultima Autorizzazione, riguardante il trattamento dei dati relativi alla salute e alla vita sessuale è interamente finalizzata a prescrivere comportamenti e modalità organizzative ispirate alla massima riservatezza in ordine al trattamento complessivo dei dati sensibili.

16. Pertanto, deve ritenersi esteso, per le ragioni complessivamente svolte, anche all'istituto bancario l'obbligo di procedere al trattamento dei dati sensibili dei propri clienti titolari dell'indennità attribuita ex lege n. 210 del 1992 mediante tecniche che non ne consentano l'identificazione.

17. In conclusione, il soggetto pubblico - Regione Campania - ed il soggetto persona giuridica privata - (omissis) - sono tenuti, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali del ricorrente, nel procedimento di riconoscimento, erogazione e concreto accredito dell'indennità ex lege n. 210 del 1992, ad occultare, mediante tecniche di cifratura o criptatura, il riferimento alla legge sopra indicata, in quanto rivelatore dello stato di salute del beneficiario dell'indennità. Le modalità organizzative, rimesse ai titolari del trattamento dei dati, devono essere dirette ad escludere il collegamento tra il dato sensibile e il soggetto beneficiario dell'indennità ed a limitare alle operazioni indispensabili ed ai soli addetti a tali specifiche operazioni la conoscenza del dato, celandone ai restanti componenti delle due organizzazioni complesse la decifrabilità ed, infine, conservando le medesime cautele nella comunicazione dei dati.

18. L'unico motivo di ricorso deve, in conclusione, essere accolto e la sentenza cassata con rinvio al tribunale di Napoli in diversa composizione perché si attenga al seguente principio di diritto: *I dati*

sensibili idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati soltanto mediante modalità organizzative, quali tecniche di cifratura o criptatura che rendono non identificabile l'interessato. Ne consegue che i soggetti pubblici o le persone giuridiche private, anche quando agiscano rispettivamente in funzione della realizzazione di una finalità di pubblico interesse o in adempimento di un obbligo contrattuale, sono tenuti all'osservanza delle predette cautele nel trattamento dei dati in questione".

La novità della questione impone la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa persona.

Compensa le spese del presente giudizio.

In caso di diffusione oscurare le generalità.

Così deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2017

Il Presidente
(Dr. Renato Rordorf)

Il giudice est.
(Dr.ssa Maria Acierno)

IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 27 DIC. 2017
IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI.